

La previdenza in Italia: le principali caratteristiche del sistema pubblico obbligatorio e del sistema complementare

Impruneta

9 Febbraio 2008



Previdenza in Italia: fattori di crisi del sistema

I fattori che hanno determinato l'intervento normativo, attuatosi attraverso le riforme degli anni '90, sono:

- Fattori finanziari
- Fattori demografici
- Iniquità redistributive



- ❑ Riforma Amato (decreto legislativo 503/1992 e decreto legislativo sulla previdenza complementare 124/1993)
- ❑ Riforma Dini (legge 335/1995)
- ❑ Riforma Prodi (legge 449/1997)
- ❑ Controriforma delle pensioni (legge 243/2004 e decreto legislativo sulla previdenza complementare 2005/252)



❑ Componenti

- I° pilastro previdenza pubblica obbligatoria
- Finalità: garantire mezzi adeguati alle esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria (art. 38 costituzione)
- II° pilastro previdenza complementare
 - Finalità: "integrare" la previdenza pubblica
- III° pilastro previdenza complementare
 - Finalità: risparmio personale



REGIME FINANZIARIO

- RIPARTIZIONE:** il metodo di finanziamento è quello dei contributi sociali versati dal lavoratore e dal datore di lavoro agli organismi che erogano le prestazioni pensionistiche. I contributi versati dai lavoratori vengono utilizzati per pagare le pensioni correnti: **contratto intergenerazionale**. Non c'è accumulazione di riserve.




Sistema a ripartizione



= SOLIDARIETA'



Sistema Contributivo Sistema a capitalizzazione "simulata"



= SOLIDARIETA' / INDIVIDUALITA'




REGIME FINANZIARIO

- **CAPITALIZZAZIONE:** il metodo di finanziamento è quello dei contributi individuali che ogni lavoratore versa nel periodo di attività. Tali contributi vengono investiti nel mercato finanziario e trasformati al momento del pensionamento in prestazioni. Si ha un'accumulazione di riserve per il periodo che intercorre tra il versamento dei contributi e il pagamento della pensione.



Sistema a capitalizzazione



= INDIVIDUALITA'



Al **sistema a ripartizione** si affianca il **sistema a capitalizzazione**, che caratterizza la previdenza complementare.

Il principale scopo della previdenza complementare è quello di **completare** e **non sostituire** la previdenza pubblica. Di soddisfare l'aspettativa della lavoratrice e del lavoratore a mantenere uno stile di vita uguale o simile a quello goduto durante la propria vita lavorativa anche dopo il pensionamento e per avere uno standard di vita soddisfacente.



Principali caratteristiche

Sistema pubblico obbligatorio a ripartizione	Sistema complementare a capitalizzazione
<ul style="list-style-type: none"> • Ad adesione obbligatoria • Contributi sociali • Contratto intergenerazionale • Non c'è accumulazione di riserve 	<ul style="list-style-type: none"> • Ad adesione volontaria • Contributi individuali • Mercato finanziario • C'è accumulazione di riserve

Gli effetti delle riforme già attuate

La diminuzione del tasso di sostituzione

IL TASSO DI SOSTITUZIONE NELLE PROIEZIONI FUTURE

		2000			2020			2050		
		con revisione	senza revisione	diff.	con revisione	senza revisione	diff.	con revisione	senza revisione	diff.
Lavoratori dipendenti privati	Età: 57 anni	67.3	67.3	0	53.1	55.8	-2.7	44.4	50.2	-5.8
	Età: 60 anni	67.3	67.3	0	56.0	59.2	-3.2	48.1	54.9	-6.8
	Età: 65 anni	67.3	67.3	0	62.2	66.4	-4.2	56.1	65.3	-9.2
Lavoratori autonomi	Età: 57 anni ⁽³⁾	64.4	64.4	0	39.5	41.1	-1,6	26.9	30.4	-3.5
	Età: 60 anni	64.4	64.4	0	41.2	43.1	-1,9	29.2	33.3	-4.1
	Età: 65 anni	64.4	64.4	0	44.9	47.5	-2.6	34.0	39.6	-5.6

Fonte: Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

IL TASSO DI SOSTITUZIONE NELLE PROIEZIONI FUTURE

Data di pensionamento	Tipo di previdenza	Anni di contribuzione	Dipendenti privati	Dipendenti pubblici	Autonomi
2000	Prev. pubblica	35	67.3	68.6	64.4
	Prev. integrativa	0	0	0	0
	Totale		67.3	68.6	64.4
2010	Prev. pubblica	35	67.1	68.1	64.7
	Prev. integrativa	10	4.69	4.69	4.69
	Totale		71.79	72.79	69.39
2020	Prev. pubblica	35	56	58.9	41.2
	Prev. integrativa	20	9.4	9.4	9.4
	Totale		65.4	68.3	50.6
2030	Prev. pubblica	35	49.6	49.6	30.7
	Prev. integrativa	30	14.46	14.46	14.46
	Totale		64.06	64.06	45.16
2040	Prev. pubblica	35	48.5	48.5	29.4
	Prev. integrativa	35	16.73	16.73	16.73
	Totale		65.23	65.23	46.13
2050	Prev. pubblica	35	48.1	48.1	29.2
	Prev. integrativa	35	16.73	16.73	16.73
	Totale		64.83	64.83	45.93

Coefficienti di trasformazione del montante contributivo in rendita					
Tasso tecnico 1,5% - Ipotesi di variazione della mortalità ISTAT (Ipotesi centrale)					
Età	1996	2005	2015	2025	2035
57	4,720%	4,474%	4,308%	4,143%	4,068%
58	4,860%	4,598%	4,422%	4,248%	4,169%
59	5,006%	4,730%	4,544%	4,360%	4,276%
60	5,163%	4,870%	4,673%	4,478%	4,389%
61	5,334%	5,019%	4,810%	4,604%	4,510%
62	5,514%	5,178%	4,956%	4,738%	4,638%
63	5,706%	5,347%	5,112%	4,880%	4,774%
64	5,911%	5,529%	5,277%	5,031%	4,919%
65	6,136%	5,723%	5,455%	5,193%	5,073%
Variazione dei coefficienti di trasformazione rispetto ai valori fissati dalla legge n° 335/95					
Età	1996	2005	2015	2025	2035
57	-	-5,21%	-8,73%	-12,22%	-13,81%
58	-	-5,39%	-9,01%	-12,59%	-14,22%
59	-	-5,51%	-9,23%	-12,90%	-14,58%
60	-	-5,67%	-9,49%	-13,27%	-14,99%
61	-	-5,91%	-9,82%	-13,69%	-15,45%
62	-	-6,09%	-10,12%	-14,07%	-15,89%
63	-	-6,29%	-10,41%	-14,48%	-16,33%
64	-	-6,46%	-10,73%	-14,89%	-16,78%
65	-	-6,73%	-11,10%	-15,37%	-17,32%

15

Caratteristiche funzionamento finanziamento e garanzie dei fondi di previdenza complementare

16

- Lavoratori dipendenti, privati e pubblici
- Quadri
- Lavoratori autonomi
- Liberi professionisti
- Soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro e i dipendenti delle stesse
- Soggetti che svolgono lavori di cura non retribuiti (es. casalinghe)
- Familiari a carico (come titolati di un autonomo diritto alle prestazioni previdenziali)



- **Volontarietà:** adesione volontaria
- **Complementarietà:** si istituisce laddove è presente un regime di assicurazione obbligatoria
- **Capitalizzazione individuale**, in regime di **contribuzione definita:** i contributi individuali versati da ciascun aderente confluiscono nella **posizione** pensionistica **individuale** e sono investiti nel mercato finanziario
- **Fonte istitutiva:** contrattazione collettiva (Fondi pensione negoziali e Fondi pensione aperti collettivi), iscrizione individuale (fondi pensione aperti individuali e Forme individuali pensionistiche o polizze assicurative)
- **Sistema di garanzie e controlli** (COVIP (fondo); BANCA D'ITALIA, CONSOB, ISVAP (gestori finanziari); N.B. il sistema di garanzia è sulla gestione delle risorse e non sul risultato finanziario)



L'adesione alle forme pensionistiche complementari è libera e volontaria

Dal 01/01/2007 solo le forme pensionistiche complementari che avranno attuato gli adeguamenti richiesti e ottenuto l'autorizzazione della Covip potranno ricevere nuove adesioni con il silenzio-assenso con finanziamento tramite conferimento del TFR maturando

Qualora la forma pensionistica complementare a cui ha aderito il lavoratore non abbia ricevuto l'autorizzazione della Covip entro il 30/06/2007 l'intera posizione individuale può essere trasferita presso un'altra forma pensionistica complementare.



Per i lavoratori dipendenti:

- Contributo del lavoratore
- Contributo del datore di lavoro
- TFR

Per i lavoratori autonomi e liberi professionisti:

- Contributi a carico degli stessi

Per i soggetti diversi dai titolari di reddito o d'impresa e soggetti fiscalmente a carico di altri:

- Contributi a carico degli stessi o dei soggetti nei confronti dei quali sono a carico



Fonti di finanziamento

Finanziamento
fondo pensione
contrattuale



- CONTRIBUTO DEL LAVORATORE
- CONTRIBUTO DEL DATORE DI LAVORO
- TFR

Le fonti istitutive fissano le percentuali della contribuzione e del TFR da destinare al fondo pensione



Fonti di finanziamento

Finanziamento
fondo
pensione NON
contrattuale



**SOLO IL CONTRIBUTO A CARICO
DEL LAVORATORE**

Dall'1.1.2007 anche i fondi pensione NON contrattuali possono essere finanziati con TFR e contributo del datore di lavoro (nei limiti e alle condizioni stabilite dai contratti) comma 10 art.8 D.Lgs 252/05



Deducibilità fiscale in fase di contribuzione

Vantaggio rilevante derivante dalla deducibilità delle somme destinate a Fondo pensioni

Tale beneficio è riconosciuto fino ad un **massimale unico** non eccedente la somma di **5.164,27 euro** annui

Solo per i nuovi assicurati dal 1.1.2006 è possibile dedurre quanto non dedotto nei primi 5 anni, pari alla differenza fra 25.822,85 euro e quanto dedotto, nei 20 anni successivi ai primi 5 anni e nel limite di 2.582,29 euro annui

23

Deducibilità fiscale in fase di contribuzione

Nel limite dei **5.164,57 euro annui** rientrano i seguenti contributi:

- **quelli a carico del lavoratore;**
- **quelli a carico del datore di lavoro;**
- **quelli versati dai familiari a carico per la parte non dedotta dagli stessi**

24

In caso di adesione a forme pensionistiche mediante conferimento esplicito o tacito del TFR



Non c'è obbligo della contribuzione da parte del lavoratore e del datore di lavoro

Il lavoratore può decidere di destinare parte della retribuzione al fondo prescelto anche in assenza di accordo collettivo (comunica al datore di lavoro entità del contributo e fondo prescelto).

Nel caso il lavoratore versa contribuzione a suo carico, se ha diritto al contributo del datore di lavoro, questo contributo affluisce al fondo prescelto nei limiti e nelle modalità stabilite dai contratti.

L'aderente può decidere di versare ulteriori contributi determinandone liberamente l'importo.

È fatta salva la facoltà per il datore di lavoro di contribuire al fondo prescelto dal lavoratore, anche in assenza di accordo collettivo.



Forme pensionistiche "collettive"

- Fondi pensione negoziali
- Fondi pensione aperti
- Fondi pensione preesistenti
- Fondi pensione regionali

Forme pensionistiche "individuali"

- Fondi pensione aperti
- Forme pensionistiche individuali



Fondo contrattuale	Istituito dai contratti o regolamenti aziendali, destinatari sono i lavoratori cui si applica il contratto o il regolamento (fondo chiuso)
Fondo regionale	Istituito dalle parti sociali con sostegno della Regione, rivolto ai lavoratori dipendenti che svolgono attività in ambito territoriale
Fondo aperto	Promosso direttamente da operatori finanziari ed assicurativi. L'adesione può essere su base collettiva o individuale
Forme pensionistiche individuali	Polizze assicurative a carattere individuale con finalità previdenziali promosse da compagnie assicurative



Fondi pensione negoziali

- ❖ Sono istituiti attraverso la contrattazione collettiva delle parti sociali
- ❖ Sono rivolti alle lavoratrici e ai lavoratori dipendenti di una determinata categoria o settore produttivo compresi settori affini
- ❖ Riconoscono un ruolo alle parti sociali
- ❖ Hanno struttura associativa
- ❖ Non hanno scopo di lucro
- ❖ Hanno una governance ispirata al principio della democrazia rappresentativa dei soci



▪ Il fondo pensione negoziale ha una propria personalità giuridica distinta ed autonoma rispetto ai soggetti che lo hanno istituito.

Quindi:

- Il fondo pensione ha una propria autonomia funzionale e gestionale:
 - Non è delle aziende né del sindacato ma degli associati
 - Ha vita propria, non tollera interferenze da parte di soggetti esterni, agisce attraverso i propri organi sociali



Vincoli organizzativi

- ❖ Esternalizzazione del servizio di gestione finanziaria (tramite bando pubblico) e, salvo specifica autorizzazione da parte della COVIP, del servizio di erogazione delle pensioni
- ❖ Individuazione della banca depositaria
- ❖ Istituzione della funzione di controllo interno di gestione
- ❖ Adozione di una adeguata struttura amministrativa e individuazione del responsabile
- ❖ Dotazione di un efficiente sistema informativo



Gli organi

❖ Sono organi del fondo

- Assemblea dei delegati
- Consiglio di Amministrazione
- Presidente
- Responsabile del Fondo/Direttore Generale del Fondo
- Collegio dei Sindaci

❖Per legge gli organi di amministrazione e controllo devono avere specifici requisiti professionali ed essere a composizione paritetica: deve cioè essere garantita uguale rappresentatività ai datori di lavoro tenuti alla contribuzione ed alle lavoratrici e lavoratori associati



D.Lgs. n. 252/05

Entro 6 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2007
(entro il 30/06/2007)
o entro 6 mesi dall'assunzione, se successiva,
le lavoratrici o i lavoratori dipendenti del settore privato
saranno chiamati a scegliere:

Se destinare, in tutto o in parte, il loro TFR maturando alla
previdenza complementare o lasciarlo in azienda



COMPENSAZIONI ALLE IMPRESE (art. 10 D.Lgs 252/05)

Per compensare le imprese per il conferimento del TFR alla previdenza complementare o al Fondo presso la tesoreria dello Stato gestito dall'Inps sono previste alcune misure compensative:

Deducibilità dal reddito d'impresa di un importo del 4% del TFR destinato alle forme pensionistiche complementari per le imprese con almeno 50 dipendenti

tale importo è elevato al 6% per le imprese con meno di 50 dipendenti

Esonero del versamento del contributo al fondo di garanzia del TFR presso l'INPS (0,20%)

riduzione del costo del lavoro attraverso la fiscalizzazione degli oneri impropri



STATUS DI LAVORATORE ANZIANO

L'art. 8, comma 7, lettera c D.Lgs. 252/05 definisce lavoratore anziano quello che ha prima iscrizione alla previdenza obbligatoria in data antecedente alla data del 29/04/1993. Siccome il legislatore ha posto l'attenzione sull'iscrizione e non sul versamento derivante da un rapporto di lavoro diventano rilevanti anche i contributi figurativi.

SERVIZIO MILITARE

RISCATTO DI LAUREA

Alla data di esercizio della destinazione del TFR o dell'adesione alla p.c. devo aver presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa.

Articolo sole 24 ore Nevio Bianchi, Giuseppe Maccarone




DESTINAZIONE TFR

ASSENSO ESPLICITO




Il lavoratore manifesta, esplicitamente, l'intenzione di aderire alla p.c.

RINUNCIA ESPLICITA



Il lavoratore sceglie di non destinare il TFR alla p.c.

SILENZIO ASSENSO




In assenza di scelta da parte del lavoratore il TFR viene destinato alla p.c.



Utilizzo del T.F.R.

ASSENSO ESPLICITO, art.8 c. 7, 1.a e 1.



37

Utilizzo del T.F.R.

Esempio di ASSENSO ESPLICITO

Scelta esplicita di ISCRIZIONE al FONDO PENSIONE con destinazione del TFR per un lavoratore dipendente occupato dal 10/05/1984 alle dipendenze di un albergo con più di 50 dipendenti e non iscritto alla previdenza complementare.

LAVORATORE ANZIANO NON ISCRITTO


-Iscrizione alla previdenza complementare: fondo FONTE, versa la sua quota, quella del datore di lavoro e il TFR almeno il 36%, oppure una quota diversa fino al 100%

-Il TFR residuo viene versato nel FONDO di TESORERIA gestito dall'INPS, regole art. 2120 c.c.

38

Utilizzo del T.F.R.

RINUNCIA al conferimento del TFR, art.8 c. 7, 1.a e 1.c



39

Utilizzo del T.F.R.

Esempio di RINUNCIA

Scelta esplicita di NON ISCRIZIONE al FONDO PENSIONE e di NON ADESIONE con DESTINAZIONE del TFR per un lavoratore dipendente occupato dal 10/05/1984 alle dipendenze di un albergo con più di 50 dipendenti e non iscritto alla previdenza complementare.

LAVORATORE ANZIANO NON ISCRITTO


-Mantiene il TFR;

-Il TFR non rimane in azienda ma viene versato nel FONDO di TESORERIA gestito dall'INPS, applico le regole dell'art. 2120 c.c.



40

SILENZIO ASSENSO, art.8 c. 7, 1.b



Fondo Residuale

E' una sorta di parcheggio. Il TFR maturando viene confluito in tale Fondo solo nel caso in cui nessuna delle modalità di conferimento per scelta tacita siano applicabili: assenza di una forma pensionistica complementare prevista dagli accordi o contratti collettivi aziendali; mancato accordo.

Finalità di tale fondo: forma pensionistica complementare residuale



Esempio di SILENZIO ASSENSO

SILENZIO ASSENSO per una colf occupata dal 30/09/2004 alle dipendenze di una famiglia e non iscritta alla previdenza complementare

LAVORATORE GIOVANE NON ISCRITTO

- Destina tutto il TFR alla previdenza complementare dal 01/07/2007;
- Non esiste il fondo negoziale, il suo TFR viene destinato al FONDO RESIDUALE INPS, il TFR segue le regole del D.Lgs 252/2005 sulla previdenza complementare



43

SILENZIO ASSENSO, art.8 c. 7, 1.c

LAVORATORI
ANZIANI
ISCRITTI



Quota residuale del TFR
trasferita al fondo negoziale cui
hanno aderito

LAVORATORI
ANZIANI
NON ISCRITTI



Si applica quanto previsto per i
lavoratori giovani



44

Esempio di SILENZIO ASSENSO

SILENZIO ASSENSO per un lavoratore dipendente occupato dal 10/05/1984 alle dipendenze di un albergo con più di 50 dipendenti e non iscritto alla previdenza complementare

LAVORATORE ANZIANO NON ISCRITTO

- Versa l'intero TFR a FONTE;
- Successivamente potrà versare la sua quota e quella del datore di lavoro all'atto dell'adesione.

**SILENZIO ASSENSO
COVIP delib. 28/06/06**

NEL CASO DI DESTINAZIONE DEL SOLO TFR E' PREVISTO
UN OBBLIGO DI COMUNICAZIONE AL LAVORATORE NEL
QUALE LO SI INVITA A DESTINARE LA PROPRIA QUOTA E
QUELLA DEL DATORE DI LAVORO



PORTABILITA' (Art.14, c. 6 e 7)

Trascorsi 2 ANNI dall'adesione ad una forma pensionistica complementare è data facoltà di trasferire l'intera posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica.
In caso di detto esercizio di trasferimento il lavoratore ha diritto al versamento del TFR maturando e dell'eventuale contributo a carico del datore di lavoro nonché del contributo a suo carico.

QUALI SONO LE POSSIBILITA' PER UN LAVORATORE NON ISCRITTO PER IL QUALE NON ESISTE IL FONDO CATEGORIALE?

RINUNCIA ESPLICITAMENTE, conserva il TFR, potrà in seguito aderire alla previdenza complementare

SCEGLIE DI ISCRIVERSI AD UN FONDO APERTO, dopo almeno 2 anni potrà passare ad un altro fondo

SILENZIO ASSENSO, il suo TFR viene destinato alla previdenza complementare e confluisce nel FONDO RESIDUALE INPS

**NUOVA ASSUNZIONE
COVIP delib. 24/04/08**

SCELTA DI MANTENERE IL TFR IN AZIENDA (art. 2120 c.c.): il nuovo datore di lavoro continuerà a mantenere il TFR sulla base del predetto regime, fermo restando la possibilità di conferire il TFR maturando ad una forma di previdenza complementare (art. 8 c. 7 1.a DLgs 252/05)

ISCRITTO CON POSIZIONE RISCATTATA: deve dare comunicazione al datore di lavoro del riscatto della posizione e compilare il modello TFR2 entro sei mesi dall'assunzione.

ISCRITTO CON POSIZIONE NON RISCATTATA: la scelta è efficace anche nei confronti del nuovo datore di lavoro. Se con la nuova assunzione perdo i requisiti di iscrizione devo fornire indicazioni di dove voglio conferire il TFR (entro sei mesi). Non è possibile scegliere di mantenere il TFR in base all'art. 2120 c.c. ma solo a quale fondo destinarlo. In caso di silenzio assenso l'intero TFR è destinato alla p.c.



In caso di perdita dei requisiti di iscrizione al Fondo il lavoratore ha diritto ad una delle seguenti opzioni:

- **Trasferimento della posizione pensionistica presso altro Fondo**
- **Riscatto parziale del 50% della posizione maturata in caso di disoccupazione non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di Mobilità o CIG**
- **Riscatto totale della posizione maturata in caso di invalidità permanente o di disoccupazione superiore a 48 mesi (non però nei 5 anni precedenti il diritto alla pensione obbligatoria)**
- **Mantenimento della posizione maturata al Fondo**

La COVIP ha anche previsto che le condizioni di riscatto già riconosciute negli statuti dei fondi possono rimanere anche dopo l'entrata in vigore della nuova normativa



**PENSIONATI
COVIP delib. 24/01/08**

VECCHIAIA: i pensionati di vecchiaia non possono iscriversi alla p.c. ma solo continuare a versare se iscritti da almeno un anno al conseguimento del trattamento pensionistico di vecchiaia.

ANZIANITA': i titolari di pensione di anzianità possono aderire alla p.c. se l'iscrizione avviene almeno un anno prima del compimento dell'età pensionabile del regime obbligatorio di appartenenza.

(Art. 8 comma 11 D.Lgs. 252/05)

**Destinazione TFR, art. 8, c. 9 e 10**

In caso di:

- Conferimento TACITO del TFR le fonti istitutive devono prevedere linee di investimento che consentono di garantire rendimenti comparabili al tasso di rivalutazione del TFR.
- Adesione alla p.c. tramite il solo conferimento tacito o esplicito del TFR non è previsto l'obbligo della contribuzione a carico del datore di lavoro o del lavoratore.

Il lavoratore può decidere di versare la contribuzione alla forma pensionistica da lui scelta anche in assenza di accordo collettivo.

Se il lavoratore ha diritto al contributo del datore di lavoro, detto contributo affluisce, nei limiti e secondo le modalità previste dai contratti o accordi collettivi anche aziendali, alla forma pensionistica da lui prescelta



SCELTA DELL'INVESTIMENTO

Fondo monocomparto

- gestione semplice ed economica
- rendimenti medio-bassi
- percezione anche da parte di chi non ha una cultura finanziaria
- lascia spazi al terzo pilastro

Fondo multicomparto

- la semplicità e la economicità possono essere garantite
- rendimenti competitivi e personalizzabili
- serve cultura finanziaria
- coglie anche aspetti da terzo pilastro



Investimenti/Iscrizioni (art. 8, c. 12)

È prevista la possibilità di diversificare la contribuzione in più linee di investimento all'interno della forma pensionistica prescelta

Il lavoratore può essere iscritto ad un solo fondo pensione

È consentito iscriversi a più di una forma pensionistica
SOLO
nel caso di titolarità di più rapporti di lavoro





Fondi previdenza complementare



Tutti
i fondi

Negoziali

Elenco fondi
INTERNET

Aperti

Piani
individuali

